

Comune di Pontecchio Polesine

Statuto Comunale

INDICE

PARTE I

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Il Comune pag. 3
- Art. 2 - Il territorio e la Sede pag. 3
- Art. 3 - Finalità pag. 3
- Art. 4 - Tutela dei dati personali pag. 4

CAPO II - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

- Art. 5 - Funzioni pag. 4
- Art. 6 - I servizi pubblici locali pag. 4
- Art. 7 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale pag. 5
- Art. 8 - La programmazione pag. 5

CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 9 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione pag. 5
- Art.10 - La valorizzazione delle associazioni pag. 6
- Art.11 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali pag. 6
- Art.12 - Gli organismi di partecipazione pag. 6
- Art.13 - Le situazioni giuridiche soggettive pag. 6
- Art.14 - Le iniziative, le proposte popolari e le forme di consultazione pag. 7
- Art.15 - Le istanze, le proposte e le petizioni pag. 7
- Art.16 - Il Referendum consultivo pag. 7
- Art.17 - Tutela delle minoranze pag. 8
- Art.18 - Il difensore civico pag. 8
- Art.19 - L'elezione del difensore civico pag. 9
- Art.20 - La conferenza dei servizi locali pag. 9
- Art.21 - La conferenza dei servizi pag. 9

CAPO IV - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art.22 - Il diritto di informazione e di accesso pag.10
- Art.23 - Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali pag.10

PARTE II

CAPO V - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

- Art.24 - Gli Organi del Comune pag.11
- Art.25 - Il Consiglio Comunale pag.11
- Art.26 - Decadenza dei Consiglieri pag.11
- Art.27 - Le competenze del Consiglio pag.12
- Art.28 - Controllo sugli atti del Consiglio pag.13
- Art.29 - Le Commissioni del Consiglio pag.13

• Art.30 - La composizione della Giunta	pag.14
• Art.31 - L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta	pag.14
• Art.32 - Le competenze della Giunta	pag. 14
• Art.32 bis - Il Consigliere Delegato	pag. 15
• Art.33 - Il controllo sulle deliberazioni della Giunta	pag.15
• Art.34 - Le funzioni del Sindaco	pag.15
• Art.35 - Le attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione	pag.16
• Art.36 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	pag.17
• Art.37 - Il Vice Sindaco	pag.17
• Art.38 - La mozione di sfiducia e la revoca degli assessori	pag.17

CAPO VI - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

• Art.39 - La revisione economico finanziaria	pag.18
• Art.40 - Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica	pag.18

CAPO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

• Art.41 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro	pag.19
• Art.42 - Politica del personale	pag.18
• Art.43 - L'organizzazione degli uffici e del personale	pag.19
• Art.44 - Le strutture organizzative del Comune	pag.20
• Art.45 - Il Segretario Comunale	pag.20
• Art.46 - Direttore generale	pag.21
• Art.47 - Il Vice Segretario	pag.21
• Art.48 - I Servizi pubblici locali	pag.21
• Art.49 - Gestione in economia	pag.21
• Art.50 - La concessione a terzi	pag.21
• Art.51 - Le Aziende speciali	pag.21
• Art.52 - L'istituzione	pag.22
• Art.53 - Le società per azioni o a responsabilità limitata	pag.22
• Art.54 - Convenzioni	pag.23
• Art.55 - Consorzi	pag.23

CAPO VIII - FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

• Art.56 - I principi di collaborazione tra Comune e Provincia	pag.24
• Art.57 - La collaborazione alla programmazione	pag.24
• Art.58 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali	pag.24

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

• Art.59 - Le norme relative alle finanze e alla contabilità	pag.24
• Art.60 - Il controllo	pag.25
• Art.61 - La deliberazione dello Statuto	pag.24
• Art.62 - Il criterio interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti	pag.25
• Art.63 - Norme transitorie	pag.25
• Art.64 - Entrata in vigore	pag.26

Comune di Pontecchio Polesine di Statuto Comunale

P A R T E I

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 **Il Comune**

1. Il Comune di Pontecchio Polesine è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione Veneto e del presente Statuto.
2. Appartengono alla Comunità di Pontecchio coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora o svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, nonché gli iscritti all'AIRE.

ART.2 **Il territorio e la Sede**

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti al quadro di unione catastale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, composto da dieci mappe catastali e confina con i Comuni di Bosaro, Guarda Veneta, Crespino, Rovigo.
2. La Sede del Comune, è ubicato in Pontecchio Polesine Piazza Matteotti 47. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono di norma nella Sede Comunale. Per esigenze particolari gli organi comunali possono riunirsi in altra sede;
3. Le caratteristiche del gonfalone e dello stemma del Comune sono stabilite dal Consiglio Comunale all'unanimità. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Pontecchio Polesine sono quelli concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1977. L'uso dei simboli comunali, stemma e gonfalone, deve avvenire per fini istituzionali. L'uso e la riproduzione dei simboli per fini non istituzionali devono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

ART. 3 **Finalità**

1. Il Comune di Pontecchio Polesine:
 - a) fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione;
 - b) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;

c) riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche;

d) riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali

e) promuove idonee iniziative per la realizzazione delle pari opportunità assicurando, di norma, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti ed a cui partecipa.

2. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.

ART. 4

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ai sensi della legge n.675/96.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART.5

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge ad altri soggetti.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni sopra specificate, attua forme di cooperazione e collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato adottando gli appositi strumenti amministrativi e normativi.

ART. 6

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono altresì di competenza del Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi pubblici. L'affidamento dei servizi dovrà avvenire tenendo conto dei criteri di

efficienza, efficacia, convenienza ed economicità. Sulla base di tali principi le scelte strategiche spettano al Consiglio Comunale.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 7

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse siano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato, tramite personale specializzato, presso il Comune o attraverso forme associative.

ART. 8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione e con la Provincia e gli altri Enti Territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione
4. La programmazione è strumentata mediante la definizione degli obiettivi, delle risorse, dei tempi di realizzazione e con la verifica dei risultati, da rapportare agli obiettivi programmati.
5. Nella seduta successiva alla prima, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale il programma dell'azione amministrativa relativa al periodo della legislatura.
6. ☐ Il programma viene discusso ed approvato con apposito atto.
7. ☐ In sede di consuntivo annuale la Giunta relaziona sullo stato di attuazione del programma presentato, indicando eventuali modifiche che dovranno essere approvate dal Consiglio stesso.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 9

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione

dei cittadini all'amministrazione locale.

ART. 10

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative, anche in forma di ONLUS, può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione di uso di locali o terreni di proprietà comunale previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Il Comune promuove l'attività sportiva da realizzare attraverso la creazione di servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria.
3. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del Comune, devono presentare apposita richiesta rispettando i modi e termini stabiliti dal Regolamento Comunale in materia.
4. L'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle Associazioni e del volontariato, avverrà previa deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 11

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali e educativi senza rilevanza imprenditoriale, a parità di condizioni per la economicità e la qualità del servizio, il Comune privilegia forme di convenzionamento con le libere associazioni, anche in forma di ONLUS, ed il volontariato che perseguono fini di utilità sociale e di solidarietà.
2. Il Comune può inoltre costituire una Istituzione, quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale per l'esercizio dei servizi sopra detti.
3. Il Regolamento dell'istituzione disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo predetto.

ART. 12

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori.
3. Gli organismi di partecipazione assumono valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri obbligatori e non vincolanti degli organismi di partecipazione devono essere definiti per iscritto ed entro i termini stabilito dal Regolamento.

ART. 13

Le situazioni giuridiche soggettive

1. In conformità alle disposizioni contenute nella legge n.241/90, il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il contenuto delle decisioni

adottate.

2. L'informazione è obbligatoria in materia di piani urbanistici e di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati, nel rispetto delle norme contenute nella legge n.241/90, possono intervenire nel procedimento in corso, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi, possono ricorrere nelle forme di legge.

ART. 14

Le iniziative, le proposte popolari e le forme di consultazione

1. Tutti i cittadini residenti aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sia singoli sia associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Gli organismi istituzionali del Comune, prima di adottare provvedimenti di rilevante interesse sociale e collettivo o per particolari specifiche materie, ove occorra, consultano i cittadini singoli ed associati. La consultazione può essere esercitata anche dai Capigruppo Consiliari nelle forme scritte od orali. I pareri rilasciati dagli organi consultati hanno valore consultivo e non vincolante per gli organi decisionali del Comune.

ART. 15

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna forma particolare è richiesta per la presentazione di istanze, proposte o petizioni, sia singole che associate, dirette a promuovere la migliore tutela di interessi collettivi

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco del Comune il quale ha l'obbligo di esaminarle entro 60 giorni e di dare poi comunicazione, con lettera, agli interessati della decisione che ne è scaturita o dei motivi di un eventuale ritardo di esame.

3. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.

ART. 16

Il Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione attiva del cittadino. Hanno diritto di partecipare al voto tutte le persone residenti e che abbiano compiuto 18 anni alla data del referendum.

2. Il referendum può riguardare solo materie di competenza del Comune e con esclusione:

- in materia di tributi locali e di tariffe
- su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
- sul regolamento interno del Consiglio Comunale
- sullo Statuto Comunale
- sulla disciplina elettorale e referendaria
- sulle nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui

competenza è per legge attribuita agli organi del Comune

- sulle questioni concernenti persone singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi
- sui bilanci, conto consuntivo ed assunzione di oneri finanziari
- sull'emissione di prestiti
- sul progetto di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo

- su atti di pianificazione dopo l'intervenuta adozione dell'atto finale di approvazione.

3. E' prevista la proposta di referendum ad iniziativa di 1/2 dei Consiglieri Comunali o della Giunta o da almeno il 10% degli elettori. Per l'indizione del Referendum occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. La proposta di referendum deve essere indirizzata al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione Consigliare, se costituita, che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi. Tale commissione dovrà valutare la regolarità dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

5. La Giunta delibera l'indizione del Referendum nei 30 giorni successivi.

6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Il referendum si intende regolarmente e validamente espletato qualora abbiano partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

8. Su questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.

9. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, il Consiglio adotta gli eventuali e conseguenti provvedimenti.

ART. 17

Tutela delle minoranze

1. Il Comune assicura alle minoranze il diritto di controllo e di partecipazione;
2. Per minoranze si intendono quelle rappresentate nel Consiglio Comunale;
3. Con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sono definite le commissioni di controllo e di garanzia per le quali spetta la presidenza alle minoranze consiliari.

ART. 18

Il difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del "difensore civico" al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.
3. L'eventuale denuncia penale da parte del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.
4. Spetta altresì al difensore civico la funzione di controllo prevista dall'art. 17 comma 39 della legge n.127/97, relativamente alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale riguardanti: a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di

rilievo comunitario, b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

5. Il Comune di Pontecchio Polesine ha facoltà di avvalersi dell'Ufficio del difensore Civico anche in forma associata con altri Enti territoriali adottando apposita deliberazione.

ART. 19

L'elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale o nominato in convenzione con altri Comuni, Provincia o Regione.
2. L'elezione del difensore civico deve avvenire tra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico - amministrativa.
3. Non può essere eletto colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.
4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Per la revoca della carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, si osserva la stessa procedura del comma precedente nonché le disposizioni dell'apposito regolamento.
6. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.
7. La Giunta Comunale assicura all'Ufficio del difensore civico una sede idonea e le necessarie dotazioni di personale e mezzi.
8. Al difensore civico è corrisposta un compenso pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori Comunali.
9. Qualora il Comune di Pontecchio Polesine intenda avvalersi dell'ufficio del difensore civico in forma associata, la convenzione regolerà i rapporti fra gli enti interessati.

ART. 20

La conferenza dei servizi locali

1. D'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni territoriali riconosciute sono attivati periodici contatti di collaborazione e quando le necessità lo richiedano è convocata una conferenza dei servizi che interessano la comunità in maniera generalizzata (acqua, trasporti, sanità ecc.).
2. La conferenza dei servizi locali, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, esamina e valuta l'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.
3. Il difensore civico svolge una propria relazione alla Conferenza dei servizi evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni nella gestione dei servizi locali.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali e di categoria partecipano con proprie relazioni ed eventuali proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono discusse dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali proposte.

ART. 21

La conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale e congiunto di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, di regola è indetta dall'Ente,

dall'Organo o dall'Ufficio interessato, la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n.241/90, la quale si svolge tra Enti, tra Organi o tra Uffici, a seconda della natura degli interessi, degli atti o delle finalità del procedimento.

2. La Conferenza dei servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi relativi a più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso la Conferenza è indetta dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione delle conferenze può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.

3. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni Pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla - osta e gli assensi richiesti.

4. Nella prima riunione della Conferenza dei Servizi le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro il quale è possibile giungere ad una decisione comune.

CAPO IV

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 22

Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto, in forma singola o associata, di accedere alla visione degli atti amministrativi ed ottenere eventuale rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, secondo le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia.

2. I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto, in forma singola o associata, di accedere agli atti amministrativi, ai documenti, nonché alle informazioni relative agli atti e alle procedure e allo stato di esame dei documenti, di progetti e di provvedimenti che comunque li riguardino. Le modalità di accesso sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 23

Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali riconosciute dalla legge e firmatarie di contratti collettivi di lavoro sono titolari del diritto di informazione relativo all'attività amministrativa e politico-istituzionale dell'Ente.

2. Il diritto di informazione, preventiva e tempestiva, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'Ente, non esclude quello di contrattazione decentrata ed è esercitato secondo le disposizioni degli accordi collettivi ed alle norme di legge vigenti in materia.

3. Il diritto di informazione delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma è esercitato a titolo gratuito in quanto atto dovuto per il Comune.

P A R T E I I

CAPO V **LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI**

ART. 24 **Gli organi del Comune**

1. Sono organi istituzionali del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Sindaco è organo monocratico, responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui è il legale rappresentante. E' capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
3. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
4. La Giunta è organo politico amministrativo di governo dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25 **Il Consiglio Comunale**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, i casi di scioglimento, sospensione e decadenza, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le responsabilità sono regolate dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Apposito regolamento interno dell'Ente disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento predetto disciplina inoltre:

- a) La validità delle sedute
- b) La costituzione dei Gruppi Consiliari
- c) La costituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari suddividendone le competenze fra consultive e di controllo
- d) La disciplina delle sedute e la verbalizzazione
- e) La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- f) L'organizzazione dei lavori del Consiglio
- g) I casi di dimissioni e surrogazione dei Consiglieri Comunali.

ART. 26 **Decadenza dei Consiglieri**

1. I Consiglieri che non intervengono a TRE sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti su comunicazione del Sindaco e previa presa d'atto del Consiglio Comunale.
2. Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.
4. Il Consiglio Comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, si procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto

ART. 27

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e di eventuali Aziende speciali, i regolamenti
 - b) determinazione dei criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche che modificano gli strumenti urbanistici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero in modifica degli strumenti urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) l'esame di conferma delle delibere dell'Ente ritenute illegittime dal difensore civico
 - e) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione
 - g) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione
 - h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
 - i) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - l) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali di Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari
 - m) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - n) gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali di Consiglio o che ne costituiscano una esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale e di altri funzionari direttivi
 - o) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate per legge
 - p) l'elezione del Difensore Civico
 - q) l'elezione del Revisore dei Conti
 - r) le altre materie previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al primo comma, non possono essere

adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio decide altresì sulle interpretazioni dello Statuto e dei regolamenti di competenza, causa di conflitti di attribuzione tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dal presente Statuto. La valutazione del Consiglio ha valore di interpretazione autentica.

ART. 28

Controllo sugli atti del Consiglio

1. Il controllo preventivo di legittimità si esercita esclusivamente sugli Statuti dell'Ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio Comunale, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio stesso, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione

2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio quando le deliberazioni riguardano gli appalti e l'affidamento dei servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

3. Nei casi previsti dal comma 2° il controllo è esercitato dal Difensore Civico Comunale dalla data della sua istituzione. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco, entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Il tal caso se il Consiglio Comunale non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

ART. 29

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio può avvalersi per il proprio operato, di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ed avuto presente il principio delle pari opportunità. Le commissioni sono di tipo consultivo o di controllo ed indagine.

2. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissione d'indagine e di controllo sull'attività dell'amministrazione.

4. Le commissioni di cui al comma precedente, possono accedere senza limitazioni agli atti e ai documenti oggetto dell'indagine. Hanno inoltre facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune e/o Aziende la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo.

5. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta da 3 consiglieri di cui uno designato dalle minoranze che ne assume la presidenza.

6. Il Consiglio Comunale può inoltre costituire delle Commissioni consultive alle quali, oltre i Consiglieri Comunali, possono essere chiamati esperti nelle materie che si intendono trattare. Le conclusioni della Commissione sono inserite, di norme, all'ordine del giorno della prima seduta successiva al loro deposito. Qualora le commissioni consultive siano competenti a trattare particolari argomenti che riguardano minoranze etniche, religiose e

sociali sarà garantita la rappresentanza a dette minoranze anche se non presenti in consiglio comunale.

ART. 30

La composizione della Giunta

(Modificato con delibera C.C. n.11 del 26.06.2013)

- ~~1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo quattro Assessori.~~
- ~~2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.~~
- ~~3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e non possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.~~

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo quattro Assessori. A decorrere dal rinnovo del Consiglio Comunale che avrà luogo con le elezioni amministrative dell'anno 2014 la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori.
2. il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e non possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.”

ART. 31

L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni contenute nella legge n.81/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e la dichiarazione di scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 32

Le competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, o dei Responsabili dei Servizi.

3. La Giunta in particolare:

- a) Riferisce almeno una volta all'anno, entro il termine per l'approvazione del rendiconto, al Consiglio sulla propria attività e sui risultati conseguiti, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli stessi
- b) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- c) Approva la dotazione organica e le relative variazioni, ed il piano triennale ed annuale del fabbisogno del personale
- d) Definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi
- e) Svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione
- f) Individua la composizione delle commissioni di concorso per l'assunzione dei pubblici dipendenti.

Art. 32 bis

Il Consigliere Delegato

(Approvato con delibera C.C. n. 23 del 09.07.2014)

- 1. Il Sindaco può assegnare ad uno o più Consiglieri Comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici, fissando i termini entro i quali il Consigliere deve portare a compimento la propria attività collaborativa.
- 2. Il Consigliere Delegato non può sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici né adottare atti di rilevanza esterna o assumere compiti di amministrazione attiva. Il provvedimento del Sindaco viene comunicato al consiglio nella prima seduta utile.
- 3. Al Consigliere Delegato non compete alcuna indennità o compenso comunque denominato.

ART. 33

Il controllo sulle deliberazioni della Giunta

- 1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta Comunale, di propria iniziativa, sottopone al Comitato Regionale di Controllo ovvero al Difensore Civico.
- 2. Le deliberazioni della Giunta sono inoltre sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio e quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario
 - b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni
- 3. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari e i relativi testi sono, a semplice istanza verbale, immediatamente accessibili.
- 4. Nei casi previsti dal comma 2 il controllo viene esercitato dal difensore civico comunale. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al

Sindaco, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

5. Quando la Giunta non ritiene di modificare l'atto deliberativo dichiarato illegittimo dal difensore civico, il Sindaco deve immediatamente promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale della richiesta di conferma relativa alla delibera sulla quale, ai termini di legge, il Consiglio dovrà esprimersi in occasione della prima seduta utile.

6. La deliberazione dichiarata illegittima dal difensore civico, non sanata dalla Giunta, diviene pienamente efficace se confermata con voto favorevole, espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

7. Fino alla elezione del difensore civico, il controllo previsto dai commi precedenti, viene esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

ART. 34

Le funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con il sistema previsto dalla legge n.81/93 e successive modifiche ed integrazioni ed è membro del Consiglio Comunale unitamente ai consiglieri assegnati per legge.

2. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, secondo la seguente formula: " Giuro di osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica Italiana, di adempiere ai doveri del mio Ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".

3. Il Sindaco rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici, nonché alla esecuzione degli atti. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, conformandosi al precetto delle pari opportunità ai sensi dell'art. 27 della legge n.81/93.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 35

Le attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

1. Quale capo dell'Amministrazione Comunale il Sindaco, oltre agli atti, attività e competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, esercita le seguenti funzioni;

a) nomina e revoca il Segretario Comunale secondo le procedure ed i criteri stabili dalla legge;

b) può nominare il direttore generale secondo le procedure ed i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

c) risolve i conflitti di competenza tra Segretario Comunale, Responsabili dei Servizi e

Direttore Generale se nominato;

d) indice i referendum comunali;

e) promuove ed assume iniziative per la conclusione degli accordi di programma con i soggetti previsti dall'art. 27 della legge n.142/90;

f) è autorità comunale di protezione civile;

g) dispone, nell'ambito dei compiti di vigilanza sui servizi, l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, informando il Consiglio dei risultati delle indagini;

h) può avocare, sospendere, revocare, annullare o riformare, in caso di necessità e con idonea motivazione, l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli assessori delegati;

i) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti comunali;

l) riceve le comunicazioni del difensore civico riguardanti le deliberazioni di Giunta e di Consiglio ritenute illegittime e promuove l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale delle proposte di conferma delle deliberazioni di Giunta dichiarate illegittime dal difensore civico;

m) fa pervenire all'ufficio del Segretario l'atto di dimissioni;

n) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;

o) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta;

p) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie qualora tali attività non siano riservate ai responsabili dei servizi.

2. Il Sindaco, o chi lo sostituisce, emette ordinanze valide nell'ambito territoriale del Comune, per l'attuazione degli atti amministrativi generali e delle prescrizioni che regolano in modo generale ed astratto.

ART. 36

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende

a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero intercorsi

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a) b) e c) del primo comma del presente articolo, il Sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.
7. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
8. Ove il Sindaco o il suo sostituto non adotti i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 37 **Il Vice Sindaco**

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa tra gli assessori il Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza ed impedimento temporaneo.

ART. 38 **La mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare al tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data della sua presentazione al protocollo dell'Ente. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO VI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 39 **La revisione economico finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale elegge, nel rispetto della cause di incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori.
2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente
4. Il revisore partecipa alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale qualora venga

espressamente invitato dal Sindaco.

5. Il Revisore svolge le funzioni previste dall'art. 105 del D. Leg.vo n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

a) collabora con il Consiglio Comunale, ai sensi del comma precedente, nella sua funzione di indirizzo e controllo,

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del Conto Consuntivo.

6. Nelle proprie relazioni il revisore può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore risponde della verità delle loro attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

8. Al revisore spettano i compensi determinati entro il limite massimo fissato con decreto del Ministro dell'Interno in relazione alla classe demografica del Comune.

ART. 40

Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

1. L'Ente si dota di una contabilità finanziaria dalla quale si possa desumere, tramite opportune classificazioni e l'individuazione dei centri di costo, l'andamento economico della gestione tipo.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il sistema delle scritture contabili in conformità ai principi di cui al primo comma.

3. I responsabili di settore, servizio o unità operative comunque denominate, oltre a svolgere funzioni di direzione, coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza gestito in forma autonoma, quale centro di costo e spesa, nell'ambito del Bilancio dell'Ente.

4. Ai fini del controllo di gestione sono presentati rapporti relativi ai dati economici, finanziari e di cassa a cura dell'Ufficio di Ragioneria che, d'intesa con il revisore dei conti, propone alla Giunta ed al Consiglio Comunale soluzioni tecniche idonee per superare eventuali squilibri rilevati nei conti di gestione.

CAPO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 41

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività, ai sensi del decreto legislativo n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 42

Politica del personale

1. Il Comune assume come valore preminente una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la dignità del lavoratore, nella consapevolezza che le risorse umane a

disposizione costituiscono l'elemento trainante, che vivifica ogni disposizione normativa e concretizza ogni obiettivo. Il Comune incentiva dunque la programmazione del lavoro, tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione dello stesso.

2. Il Comune assicura la formazione del personale sia dal lato dell'apprendimento tecnico che da quello dello stimolo della coscienza del proprio ruolo. Il Comune riconosce la validità e la necessità dei controlli interni e del contributo di professionalità che, in ogni fase procedimentale, con autonomia funzionale e responsabilità, ogni lavoratore esprime, pur nei distinti ruoli e funzioni.

3. E' garantito l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

ART. 43

L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune si dota di un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti principi:

- il regolamento definisce la sfera di autonomia dei responsabili dei servizi tenendo conto che i poteri di indirizzo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili individuati dal Sindaco;

- gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei servizi e degli uffici e quelli per la copertura di posti che richiedono alta specializzazione possono essere attribuiti anche a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti mediante contratto di lavoro di diritto privato;

- spettano ai responsabili dei servizi, comunque denominati, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

- Ai responsabili dei servizi spetta, in particolare:

a – la direzione delle strutture cui sono preposti;

b – gli interventi organizzativi da adottarsi sulla base delle direttive formulate dal segretario comunale o dal direttore generale ove nominato;

c – la verifica periodica dei carichi di lavoro e dei processi di lavoro e le proposte di miglioramento organizzativo;

d – l'attuazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi;

e – la formulazione delle proposte per l'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione;

f – l'emissione di ordinanze di carattere ordinario in applicazione di leggi o regolamenti;

g – l'emissione di provvedimenti in tema di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

h- l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

2 ☐ I responsabili dei servizi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento dei risultati da perseguire attraverso la corretta ed efficiente gestione della struttura cui sono stati preposti nonché della esecuzione di tutti gli atti ad essi attribuiti;

3 ☐ In caso di inerzia interviene il segretario comunale o, qualora nominato, il direttore generale;

4 ☐ Il segretario comunale o, qualora nominato, il direttore generale, decide sui ricorsi contro gli atti amministrativi non definiti dai responsabili dei servizi.

ART. 44

Le strutture organizzative del comune

1. Le strutture organizzative del Comune sono definite, nell'ambito dei criteri fissati con il regolamento di cui all'articolo precedente, con decreto del Sindaco che nomina i responsabili dei servizi;
2. Le dotazioni organiche dei servizi sono definite dalla Giunta in relazione al programma di governo. E' garantita adeguata informativa alle organizzazioni sindacali del personale.

ART. 45

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, o in convenzione con altri Comuni, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto in apposito Albo nazionale articolato per sezioni regionali.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Al segretario possono essere attribuiti compiti di responsabile di struttura nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi o con provvedimento del Sindaco;
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale apicale dell'Ente coordinandone l'attività ed avocandone gli atti in caso di inadempienza o inefficienza e qualora non ricorra il caso previsto dall'art. 51 bis della legge n.142/90.
5. Il Segretario Comunale svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e da disposizioni conformi alla normativa vigente e, nell'esercizio dell'attività di competenza, convoca apposite riunioni organizzative, emana circolari e direttive.
6. Il Segretario Comunale riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia al fine di rendere edotto il Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

ART. 46

Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare, secondo le modalità previste dalla legge ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un direttore generale per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.
2. Il direttore svolge le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 47

Il Vice segretario

1. Un istruttore direttivo, individuato tra i responsabili apicali, in possesso di laurea e dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

ART. 48
I Servizi pubblici locali

1. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune provvede all'istituzione e alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Il Comune garantisce inoltre, nell'ambito locale, servizi di competenza statale (servizi demografici, leva militare, statistica) nonché servizi di competenza regionale ad esso delegati.
3. Spetta al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le forme per la loro gestione e le relative modifiche. La scelta gestionale di affidare i servizi dovrà avvenire tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.

ART. 49
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendano opportuna la gestione tramite una istituzione o di una azienda speciale.
2. S'intende per gestione in economia quando il Comune conserva in bilancio, in termini non figurativi, l'effettiva titolarità del servizio. In tal caso, le modalità di gestione sono individuate dalla Giunta secondo criteri di convenienza ed economicità.

ART. 50
La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi a condizione che siano garantiti i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'Ente e per gli utenti stessi.
2. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 51
Le Aziende speciali

1. Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire aziende speciali.
2. Ove si tratti di servizi che per loro nature possono essere riuniti convenientemente, potrà

essere costituita una sola azienda che provvede a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nomina e revoca componenti del Consiglio di amministrazione o il Presiedente.

4. L'ordinamento dell'Azienda è disciplinato dallo Statuto che è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune: l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda sono disciplinati dalla stessa con propri regolamenti.

5. L'azienda speciale può essere trasformata mediante atto unilaterale deliberativo del Consiglio Comunale in Società per Azioni. Le Società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

ART. 52

L'istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi sociali ed assistenziali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire apposite istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3 ☐ Il direttore dell'istituzione, nominato dal Sindaco, può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente assunto con contratto a tempo determinato.

4 ☐ Con apposito regolamento viene definito il funzionamento dell'istituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti e del Presidente ed eventuale revoca.

5 ☐ e cariche di Presidente e di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con quella di consigliere comunale.

ART. 53

Le società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale o commerciale, il Comune può avvalersi di società per azioni o a responsabilità limitata.

ART. 54

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando ritenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altri enti o organismi autonomi e distinti.

3. La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio e precipuamente l'istruzione scolastica, , altri servizi amministrativi istituzionali, le istituzioni culturali, l'informatica, la realizzazione di iniziative e programmi speciali, e simili, per i quali risulti più utile l'apporto di più enti locali , sia in relazione all'ampiezza e alla qualità

del servizio che in relazione alla dotazione di risorse e strumenti che possono essere utilizzati.

4. La convenzione deve stabilire i fini, la durata , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e doveri, le garanzie , nonché la conseguenze in caso di inadempimento e i meccanismi per farle valere; può prevedere la gestione in comune del servizio anche attraverso l'utilizzazione di strutture proprie di uno solo degli enti convenzionati; può prevedere forme di controllo sulla gestione e l'andamento del servizio , stabilendone le modalità.

ART. 55

Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici, il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e la Provincia.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente del presente statuto , unitamente allo Statuti del Consorzio.

3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed è disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.

4. Lo statuto del Consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi; devono essere previsti, oltre all'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

5. La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, deve prevedere anche la trasmissione a tutti gli enti consorziati degli atti fondamentali del consorzio, lo Statuto , a sua volta, prevede che tali atti siano contestualmente pubblicati all'albo pretorio di ciascun ente.

6. Al Consorzio può essere affidata sia la gestione dei servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, sia la gestione dei servizi sociali; al consorzio può essere inoltre affidata l'esecuzione delle opere necessarie all'espletamento del servizio.

7. Il Comune non può partecipare a più di un consorzio con i medesimi soggetti. Ove si vogliano affidare al consorzio altri servizi, si procederà alle opportune modifiche dello Statuto e della convenzione e , ove sia il caso in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire all'interno del Consorzio unità organizzative funzionali per le diverse attività.

CAPO VIII

FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 56

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplinano la cooperazione dei Comuni e delle Provincie tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di

competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga necessario ed utile, sulla base di programmi della provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovracomunale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tale attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dallo Statuto.

ART. 57

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può avanzare annualmente proposta alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento.

3. Nelle proprie proposte di programmazione il Comune tiene conto anche delle esigenze strategiche e prioritarie degli altri Comuni limitrofi.

ART. 58

La collaborazione tra il Comune e la provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Il Comune, qualora sia individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali presso le proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia, a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 59

Le norme relative alle finanze e alla contabilità

1. Le norme relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato e a quanto previsto, in conformità alle leggi di cui sopra, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale di Contabilità.

ART. 60

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge n.142/90 ai capi XI e XII e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali in materia , dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

ART. 61

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora nel corso della prima votazione tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. La delibera che approva lo Statuto o le sue modifiche, è trasmessa al CO.RE.CO. per il preventivo controllo di legittimità. Ottenuta l'approvazione del CO.RE.CO., lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R. del Veneto.
4. Lo Statuto è inoltre affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero Dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per le ulteriori forme di pubblicità.

ART. 62

Il criterio interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti

1. Le disposizioni dello Statuto hanno carattere normativo. Esse si interpretano con i canoni ermeneutici relativi agli atti di legge, di cui all'art.12 delle preleggi.
2. I regolamenti hanno carattere e natura di atti amministrativi e per la loro interpretazione valgono le disposizioni del Codice Civile (artt.1362-1371).

ART. 63

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie in esso disciplinate in quanto espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme di legge vigenti in materia.
2. Trovano immediata applicazione tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni ed afferenti le attribuzioni ed i provvedimenti dei responsabili dei servizi quali organi burocratici muniti di potere iure proprio.

ART. 64

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore in trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.